

[Articoli e commenti-Penale](#)

# Intercettazioni: la corrispondenza postale e quella dei detenuti

Articolo, 11/03/2016

Di

[Michelangelo Di Stefano](#)

Pubblicato il 11/03/2016

*Contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in considerazione dell'irragionevole disparità con la disciplina di cui agli articoli 266 e ss. C.P.P*

## Questione di legittimità costituzionale

*Sommario: 1. I mezzi di prova - 2. La corrispondenza dei detenuti - La questione sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria - 4. Aspetti forensi: la grafologia, la steganografia e la criptografia nella corrispondenza*

### 1. I mezzi di prova

In queste pagine, analizzando i mezzi di prova nel processo penale, sarà palesata la distonia tra la disciplina normativa che regola le intercettazioni di comunicazioni telefoniche, tra presenti, di altre forme di telecomunicazione (art. 266 c.p.p.), di altre forme di intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche (art. 266 bis c.p.p.), e l'assunzione di altri elementi di prova attraverso lo sterile "sequestro" della corrispondenza, disciplinato dall'art. 354 del codice di rito<sup>[1]</sup>.

La questione era stata analizzata, nel corso della *XV legislatura*, con la presentazione di disegno, mai approvato a legge, che prevedeva l'introduzione di un art. 266 *ter*, avente ad oggetto l'intercettazione della corrispondenza epistolare.

Nel complesso, la tematica sugli istituti appena richiamati stridrebbe, per un verso, con l'obbligatorietà di esercizio dell'azione penale, stabilita dall'**art. 112** della nostra Carta, fortemente condizionata dall'impossibilità di avviare adeguate attività investigative per l'esercizio della stessa, per altro verso con i principi fissati dal successivo **art. 15 in relazione alla limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, la cui violazione – per ragioni di Giustizia – oggi è fortemente sbilanciata, vedendo qualsivoglia forma di "comunicazione", in senso più o meno stretto, censurabile a dispetto della corrispondenza epistolare, irragionevolmente ovattata da diversa tutela.**

Si provi ad immaginare il distinguo tra la corrispondenza epistolare inviata, ad esempio, manoscrivendo una lettera scannerizzata, attraverso un indirizzo di posta elettronica, e, di converso, l'invio dello stesso, **identico**, documento questa volta attraverso la posta ordinaria con l'affrancatura postale: una sorta di assurdo, inconcepibile controsenso in una società moderna che viaggia a velocità supersoniche inviando dati per milioni di caratteri con le nuove tecnologie digitali.

Ma a questo va aggiunta una, ulteriore, disparità, questa volta in contrasto con l'**art. 3** della Costituzione, qui in relazione alle norme speciali in materia di ordinamento penitenziario, implementando la sperequazione tra le forme di intercettazione previste *ex artt.* 266 e 266 *bis* c.p.p. ed il monitoraggio, per fini di Giustizia, della corrispondenza epistolare, in un primo momento ritenuta "*intercettabile*" in via analogica alle altre forme di captazione previste dal codice di rito ed, in un secondo momento,

diversificata classificandone l'apprensione esclusivamente attraverso le modalità previste dagli artt. 254 (*sequestro di corrispondenza*) e 353 (*acquisizione di plichi o corrispondenza*) del codice di procedura.

Si vedrà come, secondo i Giudici della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, la questione nel suo articolato complesso avrebbe, infine, rilievo anche in un'ottica garantista a difesa dell'indagato *“stante l'onere per la parte pubblica di ricercare fatti e circostanze a favore della persona indagata, come da art.358 del codice di rito”*, come nel caso di *“espressioni dubbie se non calate nel contesto di riferimento, o alle millanterie”*.

## 2. La corrispondenza dei detenuti

Fino al luglio 2012 l'intercettazione di corrispondenza epistolare dei detenuti si riteneva potesse essere assimilabile al complessivo *genus* delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in genere, secondo i canoni dettati dai più volte richiamati artt. 266 e 266 bis c.p.p., conseguentemente sottostante al protocollo di garanzia previsto dall'art. 267 del codice di rito<sup>[2]</sup> in relazione alla sua acquisizione ed utilizzazione.

Già nel lontano 2004 la Suprema Corte Costituzionale<sup>[3]</sup>, a seguito della novella introdotta dalla L. 8 aprile 2004, n. 95 sulla corrispondenza dei detenuti nell'ordinamento penitenziario, aveva affrontato la questione evidenziando che *“il provvedimento con cui il pubblico ministero ordina al direttore della casa circondariale di esibire alla polizia giudiziaria tutta la corrispondenza relativa ad un detenuto e di consentire l'estrazione di copia, dà luogo, in assenza di un precedente ordine di sottoposizione a visto di controllo disposto con le modalità e le garanzie di legge di ordinamento penitenziario, ad una forma atipica d'intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, con conseguente inutilizzabilità probatoria della corrispondenza per mancanza dell'autorizzazione del giudice”*.

<<[...] Nel circoscrivere il campo d'intervento del pubblico ministero – M. Di Stefano, B. Fiammella, 2015 - il Supremo Giudice aveva puntualizzato che *“la libertà e la segretezza della corrispondenza costituiscono un diritto inviolabile anche nei confronti dei detenuti: le lettere indirizzate a loro, pertanto, possono essere assoggettate a visto o a sequestro nei solo casi prescritti dalla legge, mentre è abnorme l'atto con il quale il Pm disponga, senza autorizzazione del giudice, l'acquisizione in copia di tutta la corrispondenza diretta ad un detenuto”*.

L'impostazione giurisprudenziale richiamata era stata ulteriormente ribadita dal Giudice delle Leggi<sup>[4]</sup>, specificando che, in presenza di una richiesta del pubblico ministero, e del conseguente provvedimento autorizzativo del G.I.P. con il quale si dispone il controllo della corrispondenza del detenuto e l'acquisizione probatoria delle lettere rilevanti per l'indagine in corso (quando il detenuto è già stato iscritto nel registro degli indagati), ci si trova in presenza di *“un provvedimento complesso che contiene un ordine di sequestro concernente la corrispondenza già eventualmente sottoposta a controllo e rilevante per l'indagine”* (si tratta, in vero, di un provvedimento di sequestro di corrispondenza emesso ai sensi dell'art. 254 c.p.p. e regolarmente autorizzato dal G.I.P. con provvedimento motivato, così come richiesto dall'art. 15 Cost.) *“e di un provvedimento di intercettazione di comunicazioni con l'eventuale sequestro della corrispondenza ritenuta rilevante per le indagini in corso”*.

La Consulta, nello specificare che *“con riferimento a quella parte del provvedimento del GIP che autorizza il controllo della corrispondenza con eventuale sequestro delle lettere rilevanti per le indagini si deve ritenere che esso sia parificabile ad un provvedimento di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche disciplinato dall'art. 266 c.p.p., segg.”*, aveva posto in evidenza che l'istituto attiene ad *“un mezzo di prova non specificatamente ed autonomamente disciplinato dalla legge processuale che può essere utilizzato sia perché non è oggettivamente vietato sia perché nel caso di specie la prova è stata formata in modo da garantire i diritti fondamentali della persona (SS.UU. 13.7.1998-24.9.1998, n. 21, Gallieri, CED 211196)”* e che, in via analogica, è *“possibile utilizzare la procedura prevista per le intercettazioni telefoniche e di comunicazioni di cui agli art. 266 c.p.p. e segg., per la intercettazione di corrispondenza”* da strutturare in modo tale da rispettare la procedura prevista, posta a garanzia di un diritto essenziale quale certamente è la segretezza della corrispondenza, attraverso la richiesta del pubblico ministero ed il conseguente decreto motivato di autorizzazione del

G.I.P.[5], certamente competente a decidere quando il provvedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari ed a nulla rilevando il fatto che l'indagato sia detenuto per altra causa [...]»[6].

L' impostazione cristallizzata dalla Corte Costituzionale, non sembrava collidere, con la novella che aveva ridisegnato la L. n. 354/1975[7], con l'introduzione dell'art. 18-ter che disciplina analiticamente le limitazioni nella corrispondenza, sia essa epistolare o telegrafica, dei detenuti, ed in particolare la c.d. "sottoposizione a visto di controllo" della stessa "per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto".

In verità, l'istituto concerneva ipotesi differenti rispetto a quelle - previste nei riguardi di un detenuto sottoposto ad indagini - esperibili nel corso delle indagini preliminari, soggette alla competenza di richiesta da parte del pubblico ministero ed all'autorizzazione dal parte del Giudice per le indagini preliminari, nel qual caso "l'indagato verrà a conoscenza dei provvedimenti in suo danno secondo le modalità ed i tempi previsti dal codice di procedura penale. In ogni caso va detto che l'immediata comunicazione della sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo è prevista dalla legge penitenziaria soltanto nelle ipotesi che la corrispondenza venga trattenuta dalle Autorità competenti e non giunga al destinatario", avevano proseguito i Giudici della Consulta.

La I Sezione della Corte di Cassazione, nel 2007, si sarebbe interessata del trattenimento della corrispondenza, precisando trattarsi di situazione dissimile da quella prevista per le "intercettazioni", "non solo in quanto la corrispondenza di interesse investigativo non è destinata ad essere trattenuta ma regolarmente inoltrata al destinatario, ma anche in ragione del fatto che, in esecuzione del provvedimento di intercettazione adottato dal G.I.P., il direttore della casa circondariale, delegato alle relative operazioni, provvederà ad estrarre copia delle missive spedite dall'internato, o allo stesso indirizzate, senza trattenere la relativa corrispondenza"[8].

Le Sezioni Unite, già nel 1998, avevano classificato le intercettazioni epistolari quali "forma atipica d'intercettazione", indicando trattarsi di "un mezzo di prova non specificatamente ed autonomamente disciplinato dalla legge processuale che può essere utilizzato sia perché non è oggettivamente vietato sia perché nel caso di specie la prova è stata formata in modo da garantire i diritti fondamentali della persona"[9].

Diverso il più recente orientamento del 2012, di cui si dirà più avanti, che ribaltando i precedenti principi di diritto, avrebbe enunciato che: "la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. penale, non è applicabile alla corrispondenza [...]"[10].

### 3. La questione sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria[11]

In questi giorni la Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria si è trovata ad esaminare, tra una copiosa mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali, anche una fitta corrispondenza epistolare riconducibile, tra l'altro, ad un imputato ritenuto elemento di vertice della 'ndrangheta, che era stata utilizzata, quale strumento di comunicazione con sodali di una cosca egemone sulla Locride, al fine di "consolidare e rafforzare il potere sul territorio di Siderno della famiglia C., con a capo lo stesso imputato detenuto, e la consumazione di una serie di specifici fatti delittuosi. La corrispondenza in questione non veniva acquisita agli atti a seguito di provvedimento di sequestro della stessa ex art. 254 C.P.P. ma per mezzo di un'attività di copiatura eseguita dalla polizia giudiziaria, previo provvedimento autorizzativo emesso dal GIP competente. Le missive venivano, pertanto, recapitate ai destinatari senza alcuna comunicazione ai detenuti circa l'attività intrapresa dall'autorità giudiziaria".

Si trattava, in buona sostanza, di una forma di intercettazione delle comunicazioni che la Suprema Corte di Cassazione aveva in un primo momento ritenuto legittima[12] riconoscendo l'analogia tra l'intercettazione di corrispondenza epistolare con quella canonica prevista dal codice di rito per le intercettazioni telefoniche e di comunicazioni ex art. 266 e ss. C.P.P..

Gli ermellini avevano rinvenuto nel provvedimento con cui il G.I.P. aveva autorizzato il controllo

clandestino della corrispondenza - con eventuale sequestro delle missive di pregio investigativo alle complessive indagini – l'assimilazione ad un provvedimento di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, *“costituendo un mezzo di prova non specificamente ed autonomamente disciplinato dalla legge processuale, utilizzabile sia perché non oggettivamente vietato, sia perché la prova era formata in modo da garantire i diritti della persona”*.

Ma a seguito della sentenza di condanna comminata dal primo giudice, la sesta sezione della Suprema Corte avrebbe rilevato l'esistenza di una discrasia giurisprudenziale in merito alla questione riguardante l'intercettabilità della corrispondenza, così rimettendo, ex art. 618 C.P.P., gli atti alle Sezioni Unite.

Sarebbe seguita la sentenza del 19.04.2012[13], ove nell'argomentare che *“né prima né dopo le novità introdotte mediante l'art. 18 ter ord. pen. dalla legge n. 95 del 2004, poteva e può essere disposta dall' A.G. l'apprensione in forma occulta del contenuto della corrispondenza dei detenuti”*, le Sezioni Unite avrebbero enunciato il principio di diritto secondo cui: *“la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui agli artt. 266 e seguenti C.P.P., non è applicabile alla corrispondenza, dovendosi per la sottoposizione a controllo e la utilizzabilità probatoria del contenuto epistolare seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 C.P.P. e, trattandosi di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall'art. 18 ter dell'ordinamento penitenziario”*.

Detto principio avrebbe comportato l'inutilizzabilità nel processo della documentazione avente ad oggetto corrispondenza epistolare, da intendersi - all'indomani del richiamato principio di diritto - illegittimamente intercettata.

La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria pur non utilizzando quelle missive, avrebbe in parte utilizzato, però, alcune dichiarazioni rese dagli imputati in relazione al contenuto di alcune delle lettere il cui contenuto era emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, da qui pervenendo ad acquisire consistenti elementi per la condanna degli imputati in relazione ai delitti di tentata estorsione aggravata ed associazione mafiosa nonché, per uno di costoro, anche per i delitti di associazione finalizzata al narcotraffico, omicidio volontario aggravato e connessi reati in materia di armi.

Impugnata la sentenza dalla difesa con ricorso al giudice di legittimità, quest'ultimo avrebbe annullato, con rinvio, la sentenza limitatamente al delitto di omicidio volontario ed ai connessi reati in materia di armi.

Ma, nel richiamare il mancato utilizzo della documentazione probatoria enucleata dal processo di appello, i giudici della Suprema Corte, seppur non scostandosi dalle linee guida fissate dalle Sezioni Unite, avrebbero comunque sottolineato la *“conseguenziale compromissione dell'acquisizione al procedimento e al processo di informazioni utili, nonché la evidente sperequazione con la disciplina prevista per le intercettazioni e comunicazioni non epistolari”*, con un importante richiamo ai principi fondamentali, di pari dignità ed eguaglianza di fronte alla Legge, fissati dall'art.3 della Costituzione.

L'articolato sviluppo dibattimentale presso la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria avrebbe visto, nella seduta del 18 gennaio u.s., la richiesta del Procuratore Generale della Repubblica affinché *“venisse sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 (nella versione antecedente alla riforma ex lege n.95 del 2004) e dell'attuale articolo 18 ter dell'ordinamento penitenziario - come interpretati dalle Sezioni Unite n. 28997/2012 - per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in considerazione dell'irragionevole disparità con la disciplina di cui agli articoli 266 e ss. C.P.P. nella parte in cui non consentono tali norme di procedere, per finalità investigativa, al controllo della corrispondenza epistolare del detenuto all'insaputa del destinatario del provvedimento”*.

La Corte d'Assise d'Appello, **nel dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 266 C.P.P., nella parte in cui non consente l'intercettazione di corrispondenza postale che non interrompa il corso della spedizione, e degli articoli 18 (nella versione antecedente alla riforma ex lege n.95 del 2004) e 18 ter della legge 354/1975, aveva quindi sospeso il giudizio in corso disponendo l'immediata**

trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, con il seguente dispositivo:

*“[...] Quanto al primo profilo si osserva che l'interpretazione degli articoli 266 e ss. C.P.P. fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza - già richiamata - n.28997/2012, ne esclude l'applicabilità anche alle ipotesi della corrispondenza. Questa si deve -allo stato- ritenere soltanto sottoponibile a sequestro secondo gli articoli 254 e 353 C.P.P. e, nell'ipotesi in cui si tratti di detenuti, osservando le particolari formalità stabilite dall'art. 18-ter dell'ordinamento penitenziario. Com'è noto, la libertà e la segretezza della corrispondenza ricevono una spiccata tutela costituzionale: l'art. 15 della Carta Fondamentale, difatti, ne statuisce "l'inviolabilità", consentendone la limitazione soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. E' anche in virtù di una simile "doppia riserva", l'una giurisdizionale e l'altra di legge, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la non estensibilità alla corrispondenza della disciplina sulle intercettazioni telefoniche e delle altre forme di telecomunicazione, a norma degli articoli 266 e seguenti del codice di rito. L'operazione, infatti, sarebbe di tipo analogico e pretorio, non consentita in una materia presidiata da una doppia riserva. Prova ne sarebbe anche la circostanza che il legislatore, per includervi l'intercettazione delle comunicazioni informatiche e telematiche, abbia dovuto prevederle espressamente con un apposito art. 266 bis, e che nel corso dei lavori parlamentari della XV legislatura si sia presentato un disegno di legge per includervi anche la corrispondenza, con l'introduzione di un art. 266 ter, senza che questo sfociasse poi in legge. L'unico strumento a disposizione dell'autorità giudiziaria sarebbe pertanto quello del sequestro di corrispondenza, di cui agli articoli 254 e 353 C.P.P., nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che le lettere, i pacchi o gli altri oggetti di corrispondenza abbiano una relazione con il reato.*

*Appare dunque prima facie evidente come la risultante di questa - seppur condivisibile - interpretazione delle Sezioni Unite, conduca ad una evidente sperequazione. L'art. 15 della Costituzione tutela tanto la libertà quanto la segretezza della corrispondenza, con la prima intendendosi il diritto di poter comunicare liberamente e senza interferenze con altri, e con la seconda, viceversa, riferendosi alla fondata pretesa che soggetti terzi non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto della comunicazione. Lo strumento del sequestro di corrispondenza si riferisce soltanto al primo dei due aspetti esaminati, giacché idoneo a "interrompere" lo scambio epistolare nel caso di relazione con il reato, mentre non si ritiene, allo stato, consentito il ricorso ad uno strumento giurisdizionale limitativo del solo secondo aspetto, statico, della segretezza della corrispondenza, nel caso in cui vi sia interesse da parte dell'autorità investigativa a che il rapporto epistolare prosegua anche per prevenire e sanzionare la commissione di reati. Il ricorso ad un siffatto strumento viene viceversa consentito per le intercettazioni telefoniche e per le altre forme di telecomunicazione, con una disparità evidentemente violativa del principio di uguaglianza perché del tutto irragionevole. Né varrebbe a confutare questa affermazione il supposto rilievo secondo il quale la corrispondenza troverebbe, nel nostro ordinamento, una tutela rafforzata rispetto alle intercettazioni telefoniche in virtù dell'art. 15 della Costituzione, giacché lo stesso si riferisce non solo alla corrispondenza, ma "ad ogni altra forma di comunicazione", tra cui rientrano, è appena il caso di rimarcarlo, le comunicazioni telefoniche. Tale disparità viene ulteriormente accentuata nel caso di corrispondenza tra detenuti: l'art. 18 ter ord. pen., infatti, prevede che, per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto nei confronti dei singoli detenuti o internati possano essere disposti, con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. Il visto di controllo deve dunque consistere nell'apposizione di un segno riconoscibile e idoneo attestante l'effettuato controllo da parte dell'autorità giudiziaria con conseguente comunicazione della visione del contenuto delle lettere ai soggetti che intrattengono la corrispondenza. In questo modo lo stato detentivo, del tutto irrilevante per i fini investigativi, si pone quale fattore ulteriormente limitativo delle indagini, valendo per ciò solo a determinare oneri comunicativi che di per sé sono incompatibili con la segretezza della funzione investigativa e che non sono richiesti per i soggetti non privati della libertà personale. Con l'aberrante conseguenza, tra le altre, che -in assenza del visto di controllo- il detenuto possa senza problemi continuare dal carcere ad eseguire o espandere un progetto criminoso, anche*

ordinando o concordando la consumazione di gravi delitti. A fronte di ciò, certamente legittima e incontestata è la facoltà di sottoporre ad intercettazione ambientale i colloqui tra detenuti e persone libere in visita, così come quella di effettuare anche riprese televisive onde cogliere lo scambio di segni occulti e "pizzini". Per queste modalità non sono richiesti oneri diversi da quelli generalmente prescritti dal codice di rito, e non si configurano certo quali strumenti meno invasivi rispetto alla violazione della privacy o della segretezza delle comunicazioni, essendo anzi le riprese video uno strumento assai più penetrante della lettura della corrispondenza. Tali profili già in occasione della sentenza parziale di annullamento con rinvio nel presente procedimento avevano portato incidentalmente la Suprema Corte ad esprimersi nel senso di non ritenere infondata un'eventuale questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art.3 della Costituzione, non solo per la irragionevole disparità di disciplina tra le intercettazioni telefoniche e quelle epistolari, ma anche in quanto l'art. 18 ter ord. pen. attribuirebbe una sorta di status privilegiato rispetto a quello dell'indagato non detenuto, "trattando in modo diseguale situazioni del tutto uguali, lo stato detentivo non potendo certo considerarsi, nella prospettiva dei fini investigativi (...) elemento che possa giustificare una diversa disciplina." Non solo, ma preso atto della possibilità di eseguire intercettazioni ambientali o riprese video anche all'interno delle strutture carcerarie "sarebbe difficile riscontrare una ragione di una diversa disciplina di comunicazioni svolte con diverse modalità che non incidono, però, depotenziandole, sulle esigenze attinenti alle indagini né si traducono in una più incidente compromissione dei diritti fondamentali del detenuto comunicante a viva voce, magari con segni criptici, con l'interlocutore (Cass. 15197/2014). Pare, peraltro, a questa Corte che non sia manifestamente infondata anche la questione relativa al contrasto delle norme suddette con l'art. 112 della Costituzione. Il quadro normativo così delineato, infatti, risulta irragionevolmente compromissorio in relazione alle esigenze investigative e alla completezza delle stesse, tanto da rendere ineffettivo il principio dell'obbligatorietà dell'azione in relazione alle ipotesi considerate. Come chiarito dalla sentenza 121/2009 della Corte Costituzionale, infatti " [...] il principio di obbligatorietà dell'azione penale, espresso dall'art. 112 Cost., non esclude che l'ordinamento possa subordinare l'esercizio dell'azione a specifiche condizioni [...]. Affinchè l'art. 112 Cost. non sia compromesso, tuttavia, simili canoni debbono risultare intrinsecamente razionali e tali da non produrre disparità di trattamento fra situazioni analoghe: e ciò, alla luce dello stesso fondamento dell'affermazione costituzionale dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, come elemento che concorre a garantire – oltre all'indipendenza del pubblico ministero nello svolgimento della propria funzione – anche e soprattutto l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale". L'art. 112, dunque, si pone come naturale completamento dell'art. 3 della Costituzione in relazione alle vicende investigative e processuali; la distonia fra la disciplina riguardante le intercettazioni telefoniche e la corrispondenza, in particolare (ma non soltanto) qualora si tratti di soggetti detenuti, non rispetta quel medesimo canone di intrinseca razionalità richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, giacchè non è giustificata né la natura dello strumento utilizzato né, tantomeno, dal bene – protetto – che afferisce in ogni caso alla segretezza delle comunicazioni private per come tutelate dall'art. 15 della Costituzione. Si è dunque in presenza di una irragionevole menomazione dell'attività investigativa costituzionalmente attribuita agli uffici di Procura, impossibilitati, allo stato, ad impostare le indagini in modo tale da non compromettere il corso della spedizione della corrispondenza, così come avviene per le intercettazioni telefoniche e delle altre forme di telecomunicazione, di modo da monitorare, sempre secondo canoni di legalità assicurati dall'art. 266 C.P.P., il carteggio tra soggetti all'insaputa degli stessi. Il sequestro di corrispondenza, come già precisato, è del tutto inidoneo a soddisfare le esigenze investigative sotto questo aspetto, impedendo la stessa ricezione delle missive e paralizzando irreversibilmente la comunicazione. L'attività investigativa viene addirittura vanificata nel caso di controllo di corrispondenza del detenuto, in quanto la previa apposizione del visto di controllo, riconoscibile, lo rende immediatamente edotto del controllo in atto, privandolo del tutto di efficacia, ben potendo il detenuto optare per una differente forma di comunicazione o per un linguaggio criptato tale da risultare sostanzialmente indecifrabile. E' appena il caso di ricordare, peraltro, che la completa individuazione degli elementi e delle fonti di prova si appalesa come precipitato naturale dell'art. 112 Cost. anche in ottica difensiva, stante l'onere per la parte pubblica di ricercare fatti e circostanze a favore della persona indagata, come da art.358 del codice di rito: si pensi alle espressioni "dubbie" se non calate nel contesto di riferimento, o alle millanterie. Elementi, questi, da poter essere apprezzati

solo in caso di intercettazione di comunicazioni diverse dal mero sequestro del plico [...]”.

#### 4. Aspetti forensi: la grafologia, la steganografia e la crittografia nella corrispondenza

I Giudici di Reggio Calabria nell’articolato dispositivo che si è preferito riportare integralmente visto il particolare interesse rivestito dalla questione, hanno fatto espresso richiamo ad alcuni aspetti forensi di particolare significatività nello scenario investigativo, quali i messaggi criptici, o quelli veicolati, ad esempio, attraverso i ben noti “*pizzini*”, non sempre di immediata interpretazione.

Orbene, qualche tempo dopo la più volte richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2012, che aveva interrotto bruscamente l’oramai rodato *iter* captativo della corrispondenza epistolare dei detenuti *ex art.* 266 c.p.p., ci eravamo soffermati - in un approfondimento dedicato alle tecniche di *profiling* pubblicato da ALTALEX per la collana dei Quaderni del Diritto - proprio su questo insidioso ed invulnerabile aspetto.

Questo il contenuto:

<< [...] La corrispondenza epistolare del detenuto – M. Di Stefano, B. Fiammella, 2013 - una volta acquisita nelle forme previste dalla legge[14], potrebbe però in taluni casi essere meritevole di analisi più approfondita, che vada oltre l’asettica interpretazione semantica del saggio monitorato, e rivolta a ricercare quegli aspetti che, attraverso un analitico esame grafologico, potrebbero delineare il profilo criminale e psicologico del soggetto investigato, saggiarne eventualmente l’attendibilità collaborativa e delatoria ed, ancora, rilevare la presenza di messaggi subliminali, steganografati o criptati nel testo.

A proposito dell’attendibilità, come in precedenza accennato, particolareggiata attenzione dovrà essere rivolta verso quei segni grafologici indicatori di inclinazione all’inganno o, più genericamente, evidenzianti una tendenza comportamentale alla dissimulazione[15] ed alla falsificazione[16].

Esempio di scuola è quello del primo collaboratore di giustizia della storia, Tommaso Buscetta, dalla cui grafia è stato possibile, sotto il profilo psicologico, rilevarne la tempratura da *leader* e desumerne le particolarità caratteriali: la sua spigolosità, la sua irremovibilità, autoritarietà e l’essere puntiglioso.

L’isterismo rilevato nella sua personalità ha evidenziato una spesso sfrenata e travolgente impulsività, tanto più evidente laddove questi sia stato soggetto a contraddizione, palesando manifestazioni d’ira smisurate e plateali.

Il suo essere volubile lo ha indotto a simpatie ed antipatie istintive, ed ancora a evidenziare capacità di forte amore e di altrettanto odio: come accaduto in occasione degli incontri con il giudice Giovanni Falcone, da ritenersi soggetto “ostile e nemico”; nei casi in cui gli sia stato tributato rispetto e considerazione, Buscetta ha spesso ricambiato nutrendo stima.

A Fernando e Barbara,  
 che la lettera fosse sentita  
 da inseguimento su  
 sacrifici che nella vita  
 affronterete con i vostri  
 infegni con la società  
 giusta.

15-11-92  
 Bussell

[17]

Tra gli elementi grafologici di pregnanza, si rilevano le aste delle lettere inclinate verso destra, con la presenza di alcuni segni dell'inganno; ed ancora “ [...]alternanza disarmonica di forme curve ed angolose, talvolta tracciate con stentatezza, disomogeneità nella dimensione delle lettere, grafia che procede verso l'alto, eccessivo volume degli ovali, trattini delle 't' uncinati, interruzioni improvvise nel collegamento tra le lettere della parola, forme letterali talora illeggibili, irregolarità nella distanza tra le lettere e tra le parole, firma vistosa con 'paraffo' sottostante[...].[18]

Ma, in generale, lo scritto di un soggetto detenuto – nella consapevolezza che la corrispondenza epistolare possa essere per legge sottoposta a visto di controllo, e nella presunzione che possa anche essere letta - può celare messaggi abilmente occultati nel testo con sistemi steganografici o criptografici.

L'esempio più recente e calzante è quello di una sorta di codice, annotato sul “*Libro dei morti*” di un detenuto, condannato con la moglie per un noto delitto alle cronache dei giorni nostri.

Nel complesso, la disamina dei suoi scritti aveva immediatamente consentito agli esperti di individuare un presunto “*disturbo borderline di personalità*”[19] ed una struttura infantile a livello emozionale ed intellettuale.

Analizzati i foglietti ed i messaggi manoscritti, ha scritto **Evi Crotti**, “*si deduce che egli possiede una struttura infantile sia a livello intellettuale sia emozionale; ciò non tanto per mancanza di cultura, quanto per la sua effettiva struttura temperamentale, che lo porta a lasciarsi facilmente prendere dall'istinto e dall'emotività che non sa gestire con padronanza e che provoca moti di aggressività*”[20].

Secondo l'esperta, l'adozione della scrittura stampatello utilizzata va oltre la naturale necessità di chiarezza, in quanto lo stampatello maiuscolo, alternato al corsivo, è un elemento sintomatico, appunto dei soggetti c.d. *borderline*.

La presenza reiterata di sottolineature evidenzia, poi, da una parte lo sforzo del soggetto di attirare su di sé l'attenzione, per altro canto denotando insicurezza e necessità di ricevere dall'esterno un tangibile consenso.

Fragilità affettiva ed il concreto rischio di una prolungata solitudine, prosegue la psicopedagogista, “[...]sembrano far parte della sua storia passata, dove l'identità personale non si è costruita a dovere lasciando un vuoto soprattutto nella sfera affettiva.

*Nella grafia si notano inoltre tratti aggressivi espressi dai tagli verso l'alto delle lettere "t", da gesti "ritorti" nelle "l" e da lettere "v" prolungate verso l'alto, tutte espressioni di atteggiamenti ostentati e spavaldi. Il tratto congestionato e il forte controllo del gesto grafico denotano capacità di mascherare i sentimenti di rancore che prova interiormente, lasciando invece trasparire all'esterno un'ingannevole sufficienza.*

*Ad atteggiamenti di "supplice bisogno" se ne alternano altri da vendicatore di presunti torti subiti. Ciò rinforza l'idea che questi soggetti soffrano d'instabilità, di collera immotivata e incontrollata, nonché di un vero e proprio disturbo d'identità [...]"[21].*

Gli investigatori, all'epoca, dopo aver sottoposto a sequestro alcuni reperti grafici ed una bibbia che era stata arricchita da appunti e segni manoscritti dall'uomo nel periodo di detenzione, avevano poi rilevato alcuni elementi criptografati di particolare rilievo investigativo, come quello di associare ad ogni lettera dell'alfabeto un segno, ispirandosi ad un sistema di comunicazione in codice abitualmente utilizzato dai detenuti.

Nel corso dell'esame grafologico, infatti, il perito – così come l'investigatore - è spesso tenuto ad ampliare la sfera di propria competenza cercando di individuare indizi, alle volte apparentemente ininfluenti, che nascondono in verità precisi messaggi, decifrabili con attagliate chiavi di lettura come, ad esempio, attraverso l'analisi delle c.d. "cifre nulle", consistenti nel nascondere il testo in un altro, in modo che possa essere estratto selezionando solo alcuni caratteri del messaggio originale [...]>>[22].

Un esempio di scuola molto noto è quello dell'analisi steganografica delle c.d. "cifre nulle", attraverso cui è possibile nascondere il testo in un altro, in modo che possa essere estratto selezionando solo alcuni caratteri del messaggio originale, come ne caso che segue, relativo ad una comunicazione inviata nella seconda guerra da una spia tedesca, ed intercettato dalle potenze alleate:

***"Apparently neutral's protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard hit. Blockade issue affects pretext for embargo on by products, ejecting suets and vegetable oils."***

Se si estrae dal saggio solo la seconda lettera di ogni parola, sarà possibile evidenziare il testo steganografato:

***nApparently nEutral's pRotest IS thoroughly discounted and ignored. ISman hard hit. Blockade iSsue affects pretext foR embargo on by products, eJecting suets and vEgetable oils."***

#### **“Pershing sails from NY (r) June 1”**

<< [...] Altri esempi scolastici concernono la criptografia monoalfabetica, esistente dai tempi dell'Antica Roma: “[...] Il metodo più comune ed antico di criptatura - (M. Di Stefano, B. Fiammella 2013) [23] - è il “cifrario di Cesare”; si tratta di un cifrario a sostituzione monoalfabetica ove ogni lettera del testo in chiaro viene sostituita nel testo cifrato (cioè nelle lettere evidenziate all'interno dello scritto) dalla lettera che si trova un certo numero di posizioni dopo nell'alfabeto.

*Nel caso pratico, utilizzando quale chiave di criptatura lo spostamento, ad esempio, di tre posizioni rispetto all'alfabeto, avremo il seguente schema di cifra/decifrazione:*

*Testo in chiaro*    **A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z** [24]

*Testo cifrato*    **D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z A B C**

*Per cifrare un messaggio sarà necessario, quindi, sostituire ogni lettera (abilmente evidenziata) del*

testo in chiaro e sostituirla con la corrispondente lettera dell'alfabeto cifrato con chiave "tre"[\[25\]](#); di seguito un esempio:

Cara Paola, **h**o ripreso a mangiare, cerco di essere forte e di non pensare a cosa succede fuori, ai parenti, ai raga**ZZ**i, a Voi tutti, e ciò **NO**nostante la **d**epressione mi assale tutte le notti. Anche **I**Eri se**R**a, messomi a letto, sono stato **pr**eso **d**alla sma**n**ia di abbracciarti, **q**uando ho vi**st**o **q**uella fotog**r**afia del vi**a**ggio in **U**mbria davanti al como**d**ino.

Esportate dal testo le lettere poste in evidenza, avremo il seguente messaggio criptato:

phzznoderpednqsurfau**d**

Procedendo, adesso, alla decrittatura con chiave "tre" cioè spostando di tre lettere la frase ottenuta, potremo leggere in chiaro il messaggio nascosto:

**metti la bomba in procura [...]"**[\[26\]](#).


Andando avanti nella scelta dei tanti algoritmi di criptatura, trattando adesso sinteticamente quelli polilfabetici, sarà possibile rilevare che un dato carattere del testo in chiaro non viene cifrato sempre con la stessa modalità, ma con caratteri diversi in base ad una regola concordata tra i soggetti interessati alla comunicazione, individuando una *keyword* segreta quale "chiave" di cifratura[\[27\]](#).

Tra questi si richiama la tavola di Vigenère[\[28\]](#) (decifrabile agevolmente con il metodo *Kasiski*), il disco cifrante di Alberti[\[29\]](#) ed il cifrario di Vernam[\[30\]](#), detto anche Vigenère a chiave lunga.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

[\[31\]](#)

La tavola di Vigenère



[32]

### Il disco di Alberti

“Ovviamente, la codifica polialfabetica rende maggiormente affidabile il sistema di cifratura utilizzato rispetto a quello monoalfabetico, facilmente intuibile, ad esempio, attraverso frequente ricorrenza della lettera E, di conseguenza facilmente individuabile”[33] [...]>>[34].

Agli esempi fin qui descritti, vanno aggiunti i tanti espedienti che nella storia si sono susseguiti quali strumenti efficaci e semplici di steganografia e di criptatura di un messaggio.

Come, ad esempio, nel celeberrimo film “Il nome della rosa” ove era presente un messaggio invisibile steganografato su un foglio di carta attraverso l’utilizzo del c.d. “*inchiostro simpatico*”[35], cioè fatto di succo di limone o anche latte o aceto[36], che, una volta asciutto, potrà essere posto in risalto con una fonte di calore.

O, ancora, di scrivere un breve messaggio nascosto sul guscio di un uovo[37] sodo, utilizzando una banalissima soluzione di mezzo litro di aceto e 30 g. di allume, in grado di penetrare nel guscio segnando l’albume solidificato, senza intaccare in alcun modo il guscio in calcare.

Forse, nel concludere questo breve approfondimento sul tema, l’attenta riflessione del Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria, così come l’articolato dispositivo con cui è stata sollevata la presente questione di legittimità dalla Corte di Assise d’Appello della martoriata cittadina in riva allo Stretto, meriterebbero una attenzione adeguata in uno scenario, prima criminale e, poi, sociolinguistico forense che vede attori, in un interminabile *de jure condendo*, addetti ai lavori ed attenti tecnici di un garantismo oltremodo miope.

Si tratta di una questione ben più rilevante rispetto alla vertenza giudiziaria oggetto di contesa, che dovrebbe far riflettere i tanti sulle esigenze che l’azione penale possa essere esercitata in modo più adeguato, ciò in una pantomima come ai tempi de “*i cavalieri de La Garduna*”, dove internati al carcere duro, seppur sottoposti al c.d. regime del 41 *bis*, seguivano - nella loro bieca arroganza - a presumere di poter dettar legge e lanciare messaggi di terrore contro le nostre Toghe e le nostre Divise che, giorno dopo giorno, seppur violentate e derise continuano ad ossequiare, troppo spesso con le lance spuntate, il principio che vorrebbe il rispetto di una “*legge (un po’ più) uguale per tutti*” dentro quella “*casa di tutti*”, lasciataci in onerosa eredità, con le medaglie al valore militare dei nostri nonni, da Giorgio La Pira e dagli altri padri costituenti.

(Altalex, 11 marzo 2016. Articolo di [Michelangelo Di Stefano](#))

[1] Altra particolare ipotesi di “controllo” è prevista dalla legislazione speciale in materia doganale, di cui al D.P.R. 23.1.1973 N. 43, e nella disciplina di contrasto al narco traffico, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 9.10.1990 n. 309.

[2] Art. 267 c.p.p. «I. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. 1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203. II. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. III. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. IV. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. V. In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

[3] Corte Cost., sentenza 23 maggio 2006, n. 20228.

[4] Sez. V 18 ottobre 2007, n. 3579 Cc. (dep. 23 gennaio 2008) Rv. 238902.

[5] Vedasi anche Cass., sez. II, 23 maggio 2006, n. 20228, Rescigno, in *C.E.D. Cass.*, n. 20228, ove era stato giudicato illegittimo un ordine del pubblico ministero di esibire alla polizia giudiziaria la corrispondenza concernente un detenuto, rilevando trattarsi di “*forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, con conseguente inutilizzabilità probatoria della corrispondenza per mancanza dell’autorizzazione del giudice*”.

[6] M. Di Stefano, B. Fiammella, *Intercettazioni, remotizzazione e diritto di difesa nell’attività investigativa. Profili d’intelligence*, Altalex editore Montecatini Terme (2015), pagg. 49, 50.

[7] Introdotto dalla L. 8 aprile 2004, n. 95.

[8] Cass., sez. I, 7 novembre 2007, Ditto.

[9] Cass., SS.UU., sentenza 13 luglio 1998-24 settembre 1998, n. 21, Gallieri, *CED*, 211196.

[10] Cass., SS.UU., sentenza 19 aprile 2012, n. 28997, depositata il 18 luglio 2012, Lupo.

[11] Ordinanza dell’8.2.2016, Proc. n. 2012004 R.G.N.R., N.712014 R.G. ASS. APP.

[12] sentenza n. 3579 del 18.10.2007 (dep. 2008, Costa, Rv. 238902).

[13] depositata il 18.07.2012

[14] Artt. 253 e 254 cod. proc. pen.; L. 26 luglio 1975 n.354, art. 18-ter “[...] Qualora, in seguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l’internato vengono immediatamente informati [...]”.

[15] Cioè a nascondere alcune informazioni senza, però, palesare il falso.

[16] Cioè, al contrario, propinare per veritieri degli argomenti falsi.

[17] Fonte: *Gnosis, Rivista Italiana d’Intelligence*, n.2/2005, cit. Foto di grafia tratta dal Corso di Grafologia Medica, tenuto dal Prof. V. Tarantino presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma nell’anno 2004.

[18] Fonte: *Gnosis, Rivista Italiana d’Intelligence*, n.2/2005, cit.

[19] Con detta accezione, letteralmente significante “linea di confine”, si intende un disturbo di personalità sinteticamente descritto quale patologia caratterizzata da instabilità pervasiva dell’umore, dell’identità, comportamentale, delle relazioni interpersonali, della propria immagine, ed una complessiva disfunzione interpretativa nella percezione del senso di sé.

[20] Fonte: [www.ilgiornale.it/scarabocchi](http://www.ilgiornale.it/scarabocchi), articolo della **dr.ssa Evi Crotti**, psicopedagogista, scrittrice ed esperta di grafologia, del 5.3.2009.

[21] Ivi.

[22] M. Di Stefano, B. Fiammella, *Profiling. Tecniche e colloqui investigativi*, Altalex editore, Montecatini Terme (2013), pagg. 39-41

[23] Ivi, pagg. 42-43

[24] Nel presente esempio non sono elencate le lettere j-k-w-x-y, in quanto la loro presenza all'interno di uno scritto in lingua italiana renderebbe particolarmente difficoltosa e facilmente intuibile la presenza di un messaggio criptografato.

[25] O qualsiasi altra chiave numerica convenuta.

[26] M. Di Stefano, B. Fiammella, *Profiling. Tecniche e colloqui investigativi*, cit., pagg. 42-43

[27] *Ibidem*.

[28] Per semplificare la cifratura, Vigenère propose l'uso di una tavola quadrata, composta da alfabeti ordinati spostati. Volendo ad esempio cifrare la lettera R si individuerà la colonna della R, quindi si scenderà lungo la colonna fino alla riga corrispondente della relativa lettera del verme; la lettera trovata all'incrocio è la lettera cifrata. Nel 1863 il maggiore prussiano Friedrich Kasiski, ideò un sistema di crittanalisi in grado di decifrare agevolmente la criptatura di Vigenère,

[29] Il sistema si compone di due dischi concentrici, rotanti uno rispetto all'altro e contenenti un alfabeto ordinato per il testo in chiaro da cifrare ed un alfabeto disordinato per il testo cifrato, detto testo risultante. Il disco permette la sostituzione polialfabetica con periodo irregolare. Lo scorrimento degli alfabeti avviene attraverso lettere chiave che vengono opportunamente inserite nel corpo del crittogramma.

[30] Detto anche Vigenère a chiave lunga o OTP, aggiunge a quel metodo il requisito che la chiave sia lunga quanto il testo e non riutilizzabile (OTP acronimo di One Time Pad, cioè blocco monouso).

[31] Fonte: [www.istitutobellotti.it](http://www.istitutobellotti.it)

[32] Fonte: [www.critto.liceofoscarini.it/critto/alberti.htm](http://www.critto.liceofoscarini.it/critto/alberti.htm)

[33] M. Di Stefano, B. Fiammella, *Profiling. Tecniche e colloqui investigativi*, cit. pag. 44.

[34] M. Di Stefano, *Intelligence e privacy nelle macroaree. Un approccio COMINT/OSINT*, Altalex articolo del 20.11.2014.

[35] Catello A. De Rosa, *Sistemi di cifratura. Storia, principi, algoritmi e tecniche di crittografia*, pagg. 68 e ss., Maggioli Editore, Milano (2010).

[36] Ed ancora, salammonio, salgemma, il latte di fico, il succo di cipolla, Con il cloruro di cobalto, inoltre, è possibile preparare un inchiostro reversibile, cioè di risultare visibile col calore, ma di ritornare invisibile appena la carta si sarà raffreddata.

[37] In genere, quantomeno in astratto, le uova rientrano tra i generi alimentari vietati nelle strutture carcerarie, per prevenire fenomeni di autolesionismo provocato dalla salmonella ingerendo dolosamente uova andate a male.